

- (8) Nel caso in cui ritenga necessaria una proroga oltre il 2024, l'Austria dovrebbe presentare alla Commissione entro il 31 marzo 2024 una domanda di proroga, corredata di una relazione sull'applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata.
- (9) La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione di esecuzione 2009/1013/UE è così modificata:

- 1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto»;

- 2) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

##### «Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica d'Austria è autorizzata ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del personale del soggetto passivo o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

##### Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024.

L'eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2024.

Tale domanda è accompagnata da una relazione sull'applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.».

#### Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

#### Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. ŠIRCELJ

